



MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA

CORSO F. COSSIGA SNC – 07100 SASSARI

C.F. 92229210924

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU_Ministero della Cultura. **Lavori di realizzazione del Progetto “Museo Archeologico ed Etnografico Nazionale ‘G.A. Sanna’ - Impianto fotovoltaico”**

FINANZIAMENTO: Fondo DSG n. 452 del 07/06/2022 (Allegato A)

CIG: A010114699 – **CUP:** F84H21000230006

RdO MEPA: _____

DITTA AFFIDATARIA: _____

IMPORTO CONTRATTUALE: € ____ inclusi € ____ per oneri sicurezza + IVA di legge

RUP: Arch. Luciano Cannas

Premesso che:

- al fine di affidare i lavori di cui all’oggetto, in data _____, a seguito della Decisione a contrarre n. ____ del xx/xx/2023, la Direzione Regionale Musei Sardegna ha pubblicato l’avviso di avvio dell’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 e ss.mm.ii;



- alla procedura di cui sopra è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) _____, che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del minor prezzo e che il contratto è da stipulare a misura;
- in seguito alla suddetta indagine di mercato, in data _____ è stata avviata la RdO sul MePA Id _____ e sono state inviate le lettere d'invito per partecipare alla gara;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento di cui sopra, l'impresa _____ che ha proposto un ribasso pari al ____ % è risultata vincitrice e di conseguenza con Decreto n. ____ del _____ le è stato aggiudicato l'appalto per l'importo complessivo di € _____ IVA esclusa;
- attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario;
- è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale, di carattere professionale, economico finanziario e tecnico-professionale dell'aggiudicatario:
attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie _____
_____;
- che con nota di cui al prot. _____ del _____ la DRM ha comunicato alla ditta/società _____ l'aggiudicazione definitiva richiedendo la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- che la ditta/società _____, con nota assunta al protocollo n _____ in data _____ ha inviato la seguente documentazione:
 - a) garanzia definitiva, costituita tramite cauzione / fideiussione _____ emessa dalla società _____, dell'importo garantito di



_____, pari al ____% dell'importo contrattuale;

b) certificato di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto ex art. 18, co. 10 e all. I.4 D.Lgs. 36/2023, pari ad € _____ (Rep. N. ____ del _____);

c) Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008;

d) dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 sulla "tracciabilità flussi finanziari";

e) altro _____ (es atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), _____);

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, l'anno duemilaventitré, il mese di _____, il giorno _____ (_____)

TRA

La Direzione Regionale Musei Sardegna, C.F. e P.IVA. 92229210924, rappresentata per la carica dalla _____, nata a _____, C.F. _____, la quale interviene e agisce al presente atto nella sua qualità di _____ della Direzione Regionale Musei Sardegna e di Legale Rappresentante della Amministrazione committente, di seguito denominata anche DRM, Committente o Stazione Appaltante;

E

La ditta/società/ _____, con sede legale in Via/Piazza _____ – 00000 _____ (____), P.IVA _____, in persona del Legale Rappresentante il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il xx/xx/xxxx, C.F. _____, di seguito



denominata anche Affidatario o Appaltatore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente affida all'impresa/ATI _____, che dichiara di accettare senza riserva alcuna, l'esecuzione dei Lavori di realizzazione del Progetto PNRR denominato: "Museo Archeologico ed Etnografico Nazionale 'G.A. Sanna' - Impianto fotovoltaico" – CUP F84H21000230006.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori, alle condizioni previste nel presente atto e nei progetti esecutivi allegati, in proprio con organizzazione delle maestranze, mezzi e attrezzature necessarie e con gestione a proprio rischio, ricorrendo eventualmente a subappalti o sub-affidamenti nei limiti e casi previsti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dei lavori in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, incluse le somministrazioni, le prestazioni e le forniture, anche se pur non espressamente indicate, purché funzionali all'esecuzione dei lavori, in conformità del progetto esecutivo allegato ed a eventuali ulteriori prescrizioni richieste dal Committente, ancorché non specificatamente previste nel presente Atto e nei documenti allegati e/o richiamati.

4. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente atto e nei documenti soprarichiamati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, nel rispetto della vigente normativa e rispondente comunque ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

5. Sono richiamate espressamente tutte le definizioni di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI E DOCUMENTI CONTRATTUALI



1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto tutta la documentazione indicata in premessa e quella di seguito elencata:

- a) il disciplinare, capitolato speciale di appalto d'appalto e tutta la documentazione contrattuale posta a base di gara;
- b) l'offerta economica;
- c) la documentazione progettuale relativa ai lavori in oggetto;
- d) il Piano di sicurezza e coordinamento;
- e) il Piano Operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore;
- f) il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori;
- g) certificato di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto
- h) Patto di integrità;
- i) _____

2. I menzionati documenti, unitamente alle parti tuttora vigenti del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, pur se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.

Art. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E NORMATIVA DI RINVIO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono



integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari in base al quale, dedotto il ribasso offerto, saranno pagati i lavori eseguiti.

3. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal Capitolato Speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

4. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto/schema di contratto parte generale e speciale, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché al D.Lgs. n. 159/2011 aggiornato con la L. n. 161/2017, il Codice Civile ed in generale a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 4 – PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici della Stazione Appaltante.

2. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione Committente e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Detto obbligo riguarda anche il/i subappaltatore/i ovvero il soggetto ausiliario indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta ovvero tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo ovvero la/le consorziata/e esecutrice/i.

Art. 5 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura" e il corrispettivo contrattuale è determinato dall'importo dei lavori, al netto del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi posto a base



di gara aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell'offerta.

2. L'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta ad € _____ (euro _____), oltre IVA di legge, al netto del ribasso del _____ % offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 e dell'Allegato 1.7 del D, Lgs. 36/2023, si precisa che l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie omogenee è il seguente:

<i>Descrizione lavorazioni</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo stimato (€)</i>	<i>% di ribasso offerta</i>	<i>Importo contrattuale</i>
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;	OG 2	156.517,13 €	____%	_____ €
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	335.979,51 €	____%	_____ €
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione energia elettrica	OG 10	28.015,90 €	____%	_____ €
Impianti tecnologici	OG 11	458.431,51 €	____%	_____ €

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato che comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e completare l'opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluso il supporto necessario per l'adempimento alle prescrizioni del Committente, inclusa l'assistenza all'eventuale collaudo dell'opera e ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dei lavori.

4. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore verrà determinato in relazione alle lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e sarà liquidato secondo le modalità e i termini stabiliti dal seguente art. 16 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'affidatario elegge domicilio presso _____ in via _____



obbligandosi di informare, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.

2. L'affidatario dichiara che il/la sig./sig.ra _____

nato/a a _____ il _____, C.F. _____ e

domiciliato/a / residente a _____, via _____ in funzione

di _____, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto. La

stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

B. RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le lavorazioni dovranno essere completate entro **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, secondo i termini indicati nel cronoprogramma.

Art. 8 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Qualora nell'esecuzione del contratto si verificassero dei ritardi, delle gravi inadempienze o delle difformità nell'espletamento dei lavori rispetto a quanto previsto dal presente atto, dalla documentazione di gara e dalla documentazione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali di cui all'art. 126, co. 1 D.Lgs. 36/2023.

L'ammontare delle suddette penali sarà stabilito in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e dell'importo contrattuale. le penali dovute saranno essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



2. Relativamente all'esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Si prevede l'applicazione delle penali nel caso in cui l'aggiudicatario violi gli obblighi sulle "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" di cui ai commi 3, 3-bis ovvero 4 del D.L. 77/2021.

3. L'eventuale applicazione delle suddette penali sarà preceduta dall'attivazione di un contraddittorio con l'Appaltatore al quale verrà inviata una comunicazione scritta a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), contenente specifica motivazione della contestazione, la richiesta di giustificazioni e l'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, si procederà all'irrogazione della penale.

La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della successiva fattura.

4. È fatta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni patiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Art. 9 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. La sospensione della esecuzione dei lavori potrà essere disposta nei casi e nei modi previsti dall'art. 121 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 8 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2. Nei casi di cui all'articolo 121 del D.Lgs 36/2023, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;

b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta,



indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione

senza eccessivi oneri;

c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

3. Salva l'ipotesi di cui all'art. 121, comma 5, D.Lgs. 36/2023, nel caso venga disposta la sospensione del contratto non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei confronti dell'appaltatore.

Art. 10 – PROROGHE

1. Ai sensi dell'art 121, comma 8, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore può richiederne una proroga qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.

2. Premesso che la richiesta di proroga dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, mediante comunicazione PEC; la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

2. Sull'istanza di proroga decide il RUP entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;



- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 12 – CONTABILITÀ DEI LAVORI



1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 13 - REVISIONE PREZZI

1. L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione del ribasso offerto delle variazioni del costo della mano d'opera e dei materiali prevedibili nel periodo di durata dei lavori

2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici ISTAT di cui all'art. 60, comma 3 D.Lgs. 36/2023.

Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa



metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Art. 14 - RINEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevidi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Art. 15 – MODIFICHE E VARIANTI DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e agli artt. 5 e 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, e di cui all'art. 21 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023.

2. Ogni forma di integrazione e/o modifica del contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Art. 16 – TERMINI DI PAGAMENTO



1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito maturi secondo le lavorazioni a misura svolte e le disposizioni di cui all'art. 3.13 del Capitolato Speciale d'appalto. Gli **Stati di Avanzamento Lavori (SAL)**, distribuiti nel numero di 4 per la durata del cantiere, verranno emessi al raggiungimento delle soglie espresse nella tabella di cui al citato art. 3.13 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'importo della sicurezza viene liquidato, senza ribasso, in misura proporzionale all'importo dei SAL. Su ogni SAL sarà applicata la ritenuta di legge pari allo 0,50%.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare (al netto delle trattenute), sarà effettuato dopo la redazione del conto finale dei lavori e la definizione del certificato di collaudo, nella forma del certificato di regolare esecuzione.

2. Inoltre ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'appaltatore è riconosciuto un anticipo pari al 20% del prezzo contrattuale pattuito, da corrisponderci entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento. Il pagamento finale a saldo è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.



4. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura nella forma prevista, presentata nella forma prevista dal D.M. 3/4/2013 n. 55, la quale oltre a riportare il CIG e il CUP del presente appalto deve essere intestata a Direzione Regionale Musei Sardegna, Corso F. Cossiga snc – 07100 Sassari - C.F. 92229210924, codice univoco **8S88P5**. La DRM applicherà il disposto di cui all'art. 1 cc. 629 e 633 della Legge 23/12/2014 n. 190 (split payment).

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 17 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 6 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;



IBAN: _____ ;

Intestatario: _____;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- _____

- _____

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e la sua modifica deve essere tempestivamente comunicata al committente.

2. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile verso il Committente, della realizzazione degli interventi a regola d'arte e secondo la migliore tecnica. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e verifiche tecniche.

2. L'Affidatario si obbliga a risarcire il Committente per danni, perdite di beni o distruzione di parti dei beni di proprietà dello stesso, che siano imputabili direttamente ad essa e/o ai suoi subappaltatori o subfornitori.

3. L'appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dal cantiere.

4. L'Affidatario è altresì obbligato a rispondere e a manlevare il Committente da ogni pretesa



di risarcimento avanzata da Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i propri dipendenti, subappaltatori o subfornitori ovvero personale della Committente medesima, anche a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Committente. L'appaltatore risponderà direttamente e manleverà la DRM da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dell'appaltatore o dai subappaltatori o subfornitori, di leggi, norme, regolamenti, disciplinari tecnici, ordinanze di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Atto.

5. L'appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Atto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale e da tutte le norme tecniche in esso richiamate.

6. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere.

Le attrezzature e macchinari utilizzati devono essere a norma di legge, muniti di collaudo ove previsto e deve essere fatto uso dei dispositivi di protezione individuale.

7. La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività primarie e secondarie connesse all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, quale il DM 23/06/2022, secondo le specifiche indicate nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d'appalto.

8. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.



L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 96, comma 12, D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 – DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto della DRM.

Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione ai sensi dell'articolo 119, comma 1 D.lgs. 36/2023.

Art. 22 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, MANUTENZIONE

1. Nei casi di legge, al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 36/2023 e dalla Sezione III dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 28, comma 1 lett. a) dell'Allegato II.14 del medesimo decreto, è ammessa per l'amministrazione la facoltà di sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il certificato di regolare esecuzione.

2. Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ai fini del collaudo si applicano l'art. 116 D.Lgs. 36/2023 e la Sezione III dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni



dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine

Fino all'emissione del certificato di collaudo la Ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza, a richiesta della Committenza, di personale qualificato per eventuali adeguamenti e/o integrazioni.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. In materia di risoluzione si applica la disciplina di cui all'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e al codice civile.

2. L'appaltatore può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

3. La DRM si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, tra gli altri, nei casi di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità tecnica, amministrativa e legale, nell'esecuzione dei lavori;



- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Cronoprogramma;
- f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 quinquies della Legge n. 726/1982;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del Contratto e relativi allegati;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n.81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 15, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'ar.51 del T.U. 81/2008 e s.m.i.;
- j) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) tutti i casi in cui la risoluzione contrattuale è espressamente prevista nei documenti di gara;

4. Il Contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:



- a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale o speciale ex artt. 94, 95, 97 e 100 D.Lgs. 36/2023, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione e dichiarazioni, risultante dal casellario informatico;
- d) inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto del presente appalto.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Sassari.

2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli artt. 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Art. 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui al presente contratto è designato nell'Arch. Luciano Cannas.

Contatti di riferimento _____

ART. 26 – DIRETTORE DEI LAVORI



Il Direttore dei Lavori (D.L.) è individuato nell'Arch. _____

Contatti di riferimento _____

Art. 27 - CONTROLLI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente ha nominato Direttore dei Lavori, con le rispettive funzioni e competenze, _____, il quale opera al controllo dell'esecuzione del contratto e allo svolgimento dei lavori in collaborazione con il RUP.

2. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Impresa stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore né alcuna preclusione in capo al Committente.

Art. 28 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

1. L'affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e farne uso solo per l'esecuzione dell'Appalto. L'appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla DRM all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Committente e devono essere restituiti allo stesso al completamento dei lavori.

2. L'Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.



C. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 29 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI

DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi [**ovvero in alternativa**] dichiara di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto collettivo _____, il quale garantisce tutele equivalenti a quelle previste dai dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, e 119, comma 7, del D.lgs. 36/2023

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs 36/2023.

Art. 30 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

DERIVANTI DALLA NORMATIVA SUL PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente previsto nella disciplinare e nel capitolato, si precisano i seguenti obblighi di seguito riportati.

1. Obblighi relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)



Premesso che l'investimento dell'affidamento in oggetto ricade nel "Regime 1" a cui sono associate le schede 2, 5 e 12 contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente trasmessa dal MEF, l'appaltatore si impegna a garantire la realizzazione di un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici. A tal fine l'affidatario si obbliga a:

- consentire e collaborare con l'amministrazione nei controlli e nelle verifiche che si renderanno necessarie (Es. verifica della presenza delle schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate; verifica dell'adozione delle misure di mitigazione del rischio di adattamento climatico);
- produrre la documentazione che verrà richiesta ai fini del rispetto del principio DNSH;
- assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per assicurare il rispetto dei CAM nonché la corretta la gestione del cantiere e dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento delle apparecchiature elettriche e elettroniche, dei moduli fotovoltaici e degli inverter dovrà presentare alla DL le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto (pena la non ammissibilità dei prodotti).

2. Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

(ipotesi A) 2.1 L'Appaltatore nel caso in cui occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), dovrà consegnare al RUP entro sei mesi dalla stipulazione del presente Contratto, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e



al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

(ipotesi B) 2.1 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021:

- I. la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- II. la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021.

3. Assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare le seguenti quote di assunzioni:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);



- una quota percentuale di donne superiore di 3 punti percentuali al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento.

Art. 31 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 32 – SUBAPPALTO

(ipotesi A) Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.



(ipotesi B) In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in _____%, la DRM dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Art. 33 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi degli artt. 117 e 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 all'atto della stipula del presente atto, l'Affidatario ha costituito cauzione definitiva tramite cauzione/fideiussione _____ n° _____ del _____ emessa dalla società _____, dell'importo garantito di € _____ (eventuali riduzioni del % in virtù di quanto previsto dall'art. 106 comma 8 del DLgs. 36/2023, unitamente a copia della certificazione _____, in corso di validità), contenente l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c. e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

(Allegato);

Art. 34 – COPERTURA ASSICURATIVA



1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10 D.Lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La predetta polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. Ai sensi dell'art. 117 c. 10 penultimo periodo del Dlgs 36/2023 e degli artt. 1667, 1668 c.c. è previsto inoltre un periodo di garanzia di 2 anni, decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, durante i quali la ditta garantisce la stazione appaltante per ogni intervento di riparazione e sostituzione che si rendessero necessari a seguito di vizi o difformità delle opere.

A garanzia del corretto adempimento la ditta deve stipulare e consegnare all'amministrazione una apposita polizza assicurativa con validità ventiquattro mesi, a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e massimale garantito pari all'importo dell'affidamento. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché



l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'Amministrazione si riserva di far eseguire gli interventi di cui sopra da altro soggetto, previa escussione della garanzia.

D. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore che se le assume senza diritto di rivalsa. In particolare, sono a carico di quest'ultimo:

- a) le spese contrattuali, compresa l'eventuale registrazione in caso d'uso;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresì a carico dell'affidatario. tutte le spese di bollo per gli atti e documentazione occorrente per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui all'art. 29, comma 1 che precede, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore trova applicazione



l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

4. A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e altri oneri, che gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata per legge. Tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto si intendono IVA esclusa.

Art. 36 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro soggette ad IVA e pertanto ne chiederanno eventualmente la registrazione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con applicazione dell'imposta in misura fissa.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023, è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005.

Art. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI

La DRM informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto regolamentato dal presente atto.

Per l'Appaltatore

Per la Stazione Appaltante

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.